

RIFORMA DEL PROCESSO DI SWITCHING NEL MERCATO RETAIL DEL GAS NATURALE

Documento per la consultazione 544/2017/R/com del 20 luglio 2017

Osservazioni di Elettricità Futura

7 settembre 2017

Osservazioni di carattere generale

Elettricità Futura condivide l'impostazione del presente DCO, finalizzato ad una maggiore centralizzazione del SII nell'ambito delle procedure di switching nel mercato retail del gas e dell'energia elettrica. Tale centralizzazione consente infatti delle utili semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure attuali.

Si segnala però che ancora oggi alcuni distributori locali di gas naturale non sono iscritti al SII: tale criticità assume rilevanza ulteriore proprio in occasione della sempre maggiore importanza e centralità del SII nei processi del mercato retail. Chiediamo pertanto che l'Autorità e l'Acquirente Unico (gestore del SII) verifichino e provvedano a risolvere tali situazioni, facendo sì che tutte le imprese di distribuzione siano iscritte al Sistema Informativo Integrato.

Si approfitta del presente DCO per segnalare che gli operatori attendono ancora degli interventi finalizzati a dare la possibilità di aggiornamento massivo dell'RCU.

Riguardo al pre-check, si sottolinea che talvolta nel flusso di risposta dal SII manca l'indirizzo PEC del venditore uscente, necessario al venditore entrante per inviare il recesso del cliente. Più in generale, chiediamo che anche il pre-check sia arricchito delle informazioni riguardanti lo stato di morosità o di sospensione del cliente/punto di riconsegna: in questo modo si potrebbe revocare/bloccare o non inviare la richiesta di switching, evitando di arrivare invece alla successiva risoluzione contrattuale e attivazione dei servizi di ultima istanza, con vantaggi sia per il venditore che per il cliente.

Sempre con riferimento alle attività che potrebbe essere poste in capo al SII, soggetto responsabile degli switching, suggeriamo che quest'ultimo effettui anche un'azione di controllo finalizzata ad individuare il trasferimento massivo di clienti da un Utente del Trasporto ad un altro al solo scopo di evadere le proprie obbligazioni contrattuali e regolatorie.

Nel settore gas, si evidenziano delle criticità riguardanti la cessazione amministrativa per morosità:

1. Si segnala la mancata possibilità di richiedere da parte del venditore al distributore la cessazione amministrativa così come previsto dall'art. 13 del TIMG ovvero "Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" nel caso in cui l'intervento di interruzione venga annullato con motivazione 5 "5=opposizione cliente finale con asserito pagamento" motivazione prevista dalla Determina 6/2016 ma non disciplinata dal TIMG. Pertanto chiediamo che si intervenga per fare in modo che tali situazioni non si presentino più.
2. Prima della cessazione amministrativa, attualmente deve essere richiesta dapprima la sospensione e poi l'interruzione fisica della fornitura. Il distributore ha 6 mesi di tempo per mettere in atto le azioni possibili per effettuare il distacco, al termine dei quali è possibile per il venditore richiedere la cessazione amministrativa perché il PdR è inaccessibile. Perciò in queste situazioni il venditore può arrivare ad avere esposizioni maggiori di 6 mesi (durante i quali il debito si incrementa) anche in casi in cui la morosità iniziale ammontava a cifre modeste.

Proponiamo pertanto che sia posta in consultazione e individuata una determinata soglia economica di morosità al di sotto della quale il venditore possa scegliere se esperire la normale procedura (avendo quindi il tempo di provare a recuperare il credito maturato) oppure richiedere direttamente la cessazione amministrativa del PdR. Al di sopra di tale soglia rimarrebbe valida la procedura prevista attualmente.

Risposte agli spunti per la consultazione

Q1. Si condividono gli orientamenti in merito alla sequenza logica e temporale dei diversi momenti che caratterizzano la genesi, la sussistenza e la fine del rapporto contrattuale tra UdD e impresa di distribuzione e la formulazione delle richieste di switching? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide che, con riferimento alle prime richieste di switching formulate dal nuovo UdD, il SII sia tenuto a subordinarne l'accettazione, per il primo mese di operatività, alla verifica che il valore di consistenza del mercato oggetto di tali richieste risulti inferiore al valore dichiarato dal medesimo UdD in fase di accreditamento al Sistema? Se no, indicarne le ragioni.

Q3. Si condivide l'orientamento in base al quale, in una successiva evoluzione, l'ammissibilità della richiesta di switching sia subordinata alla verifica della sussistenza di adeguate garanzie? Se no, per quali motivi?

Q1. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q2. La proposta non appare abbastanza chiara e dettagliata, ed inoltre non se ne comprende l'effettiva utilità.

Q3. Pur approvando il principio generale secondo cui il SII possa effettuare un'opera finalizzata a ridurre il rischio in capo ai Distributori, siamo dell'avviso che tale proposta debba essere resa coerente con le valutazioni in corso nell'ambito della revisione dei Codici di Rete avviati, per il settore gas, con la delibera 465/2017/R/gas e, per il settore elettrico, con il DCO 597/2017/R/eel. La soluzione che verrà individuata non potrà comunque prescindere dai driver di semplificazione ed efficientamento dei processi gestionali di tutti gli operatori coinvolti.

Q4. Si condivide l'intenzione di prevedere che l'UdD all'atto della presentazione della richiesta di switching per un determinato PDR, debba fornire anche indicazione dell'UdB al quale debbano essere attribuiti i prelievi di tale punto? Se no, indicarne le ragioni.

Q5. Si condivide l'orientamento in base al quale il Responsabile del Bilanciamento comunichi tempestivamente l'attivazione del SdDT direttamente al SII, in modo tale da consentire l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR interessati? Se no, per quali motivi?

Q4. Non si hanno osservazioni a riguardo.

Q5. Si condivide quanto proposto. Inoltre, si fa presente che la regolazione prevede che qualora l'UdB non abbia a disposizione la capacità necessaria sul REMI sia attivato il Servizio di Default su rete di Trasporto, e che tale attivazione possa comportare l'attivazione dei servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione sottese. In ottica di tutela del cliente finale, si richiede pertanto di garantire agli UdD, anche a seguito di centralizzazione dei processi sul SII, tempistiche adeguate per la comunicazione del nuovo UdB o per il reintegro della capacità, al fine di evitare il default e la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza per i PDR forniti dal medesimo UdD.

Q6. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di prevedere l'obbligo di accreditamento al SII dei titolari di servizio energetico e di aggiornamento dei dati contenuti nel RCU? In caso contrario motivare la risposta.

Q6. Non si hanno osservazioni a riguardo.

Q7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di definire modalità per l'esercizio del diritto di recesso funzionale al cambio del fornitore tramite l'interazione con il SII? In particolare si condivide l'abolizione delle

comunicazioni dirette tra controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese distributrici a favore di un processo "SII-centrico"? In caso di risposta negativa indicarne i motivi.

Q8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere la gestione della richiesta di switching (compresa la richiesta di switching con possibilità di esercizio di revoca) da parte del SII? Se no indicarne i motivi.

Q7. Si condivide pienamente la proposta a favore di un processo "SII-centrico".

Q8. Si chiede che il termine temporale per la prenotazione della capacità gas sia allineato con il termine previsto per la presentazione delle richieste di switching, al fine di agevolare il venditore nella programmazione della capacità di trasporto da conferire.

Così come previsto per l'elettrico, anche per il settore gas chiediamo che nel caso di più richieste di switching sullo stesso PdR il SII esegua lo switching con data di sottoscrizione del contratto più recente.

Q9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di aggiornare il RCU con riferimento alla controparte commerciale nei casi di sottoscrizione di contratti di fornitura con una nuova controparte commerciale senza modifica dell'UdD?

Q9. Si condivide.

Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'introduzione di una procedura ad hoc per la gestione dei casi di switching massivi? Se no, indicarne le ragioni.

Q10. Si chiede se con questa procedura ad hoc sarà possibile gestire anche le semplici modifiche di ragione sociale della società.

Q11. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di includere la Cessazione amministrativa nel perimetro di responsabilità del SII? Se no, indicarne le ragioni.

Q12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abrogazione della Cessazione amministrativa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura per recesso del cliente finale finalizzato allo switching? Se no, perché?

Q11-Q12. Si condivide la proposta dell'Autorità. Si chiede però che la modifica delle tempistiche vigenti per l'invio della cessazione amministrativa di cui alla delibera 138/04, per un allineamento al settore elettrico, siano effettuate già da subito, piuttosto che aspettare successive fasi di revisione.

Q13. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di includere la gestione dell'attivazione e dell'uscita dai servizi di ultima istanza nell'ambito delle attività del SII? Se no, indicarne le ragioni.

Q14. Si condivide la necessità di completare i flussi informativi di aggiornamento delle informazioni contenute nel RCU, al fine di individuare correttamente i punti oggetto della fornitura di detti servizi? In particolare si ritiene opportuno introdurre l'obbligo in capo agli esercenti i servizi di ultima istanza di informare il SII circa il fatto che un determinato punto non è più servito nell'ambito del relativo servizio? Se no, per quali motivi?

Q15. Si condivide la possibilità di introdurre l'obbligo in capo alle controparti commerciali di informare il SII in merito ai punti che forniscono nell'ambito del servizio di tutela, così da popolare il RCU con tale informazione nonché in merito ai punti che entrano o escono dal servizio di tutela in seguito ad una rinegoziazione? Se no indicarne le ragioni.

Q13. Si rimanda al Q5.

Q14-Q15. Si condivide la proposta dell'Autorità.

Q16. Con riferimento alla messa a disposizione del dato di autolettura alle imprese di distribuzione, si ritiene opportuno prevedere che la controparte commerciale che acquisisce il dato lo trasmetta all'impresa di

distribuzione eventualmente tramite il SII, anziché tramite il proprio UdD?

Q17. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le imprese di distribuzione mettano a disposizione i dati di misura di switching al SII, nei formati già in uso definiti dalla determina 4/15, e che questi vengano messi a disposizione degli utenti da parte del SII che farà, dunque, da interfaccia unica per imprese di distribuzione e utenti?

Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre disposizioni analoghe a quanto già previsto nei casi di switching ovvero l'obbligo per l'impresa di distribuzione di procedere alla rilevazione del dato di misura e la possibilità per i clienti finali di effettuare l'autolettura nel caso di cambio della sola controparte commerciale?

Q16. Non si hanno osservazioni a riguardo.

Q19. Si condividono le tempistiche di implementazione proposte? Se no, indicarne i motivi.

Q19. In generale si condividono le tempistiche proposte, fermo restando però la necessità di garantire in ogni caso un adeguato tempo di implementazione: per esempio nel caso in cui AU definisse le procedure tecniche in ritardo andrebbe comunque garantita una sufficiente durata del periodo di sperimentazione.